



Numero registro generale 19584/2021

Numero sezionale 2/2024

Numero di raccolta generale 2077/2024

Data pubblicazione 19/01/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto:

SANZIONI
AMMINISTRATIVE
- PROCURA ALLE
LITI

Ud.16/01/2024 PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

-ricorrente-

contro

-controricorrente-

Firmato Da: DIASCOLA PASQUALE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7b652feabac1a9802f20daa454db64bb - Firmato Da: VINCENTI ENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ef71b0c27853e0c0b86ae3f2864002d
Firmato Da: ABATE SILVIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 77354ca504c6618aa48da9ba29b07616



nonché contro

-intimati-

FATTI DI CAUSA

1. – Claudio Latini propose opposizione all’esecuzione avverso una serie di cartelle esattoriali emesse, a titolo di sanzioni amministrative per l’importo complessivo di euro 85.216,53, da Roma Capitale, dalle Prefetture di Roma e di Rieti, nonché dal Comune di Manciano.

L’adito Giudice di pace di Roma, con sentenza del giugno 2019, accolse in parte l’opposizione, dichiarando cessata la materia del contendere su talune pretese oggetto di contestazione, e condannò solidalmente le parti opposte al pagamento, in favore del Latini, del 50% delle spese di lite, che liquidò in complessivi euro 1.990,00.

2. – L’appello del Latini contro tale decisione, limitatamente al capo delle spese processuali, veniva rigettato dal Tribunale di Roma, con sentenza resa pubblica il 22 febbraio 2021, che confermava la pronuncia del primo giudice, pur integrandone la motivazione.

3. - Con ricorso affidato a tre motivi, Claudio Latini ha impugnato la sentenza di appello deducendo: a) la violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver il Tribunale sostanzialmente riformato la statuizione sulle spese processuali di primo grado per “in assenza



dello svolgimento di una domanda in tal senso”; b) la violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., non consentendo la motivazione della sentenza di appello di individuare la relativa *ratio decidendi* “rispetto alla statuizione formalmente assunta di rigetto dell’appello e di conferma della sentenza di primo grado”; c) la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia del Tribunale “sulla domanda di riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva violato i cd. minimi tariffari”.

4. – Roma Capitale ha resistito con controricorso, mentre sono rimasti soltanto intimati la Prefettura di Roma, la Prefettura di Rieti, il Comune di Manciano e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

5. – La Sesta Sezione-3 ha ritenuto opportuna la trattazione del ricorso - inizialmente avviato alla decisione in camera di consiglio ex art. 380-*bis*.1 c.p.c. - in udienza pubblica. Il Latini ha depositato memoria e il pubblico ministero ha concluso per iscritto, chiedendo il rigetto del ricorso, pur ritenuto ammissibile per essere valida la conferita procura alle liti.

Successivamente, la Terza Sezione, con ordinanza interlocutoria n. 20176 del 13 luglio 2023, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente, il quale ha assegnato la causa a queste Sezioni Unite in ragione della questione di massima di particolare importanza, relativa alla validità della procura speciale rilasciata dal ricorrente.

6. – In prossimità dell’udienza pubblica il pubblico ministero ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., ribadendo le precedenti conclusioni scritte.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Questa Corte, a Sezioni Unite, è chiamata a pronunciarsi, su sollecitazione della Terza Sezione, su una questione, di massima di particolare importanza, attinente alla validità, o meno, di una procura speciale alle liti (art. 83 c.p.c.), rilasciata in modalità analogica, con sottoscrizione autografa della parte, e che presenti un



contenuto affatto generico, la cui copia digitalizzata **veniva utilizzata** ai fini della proposizione del ricorso per cassazione (art. 365 c.p.c.) redatto in formato nativo digitale, notificato a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e depositato telematicamente.

2. - L'ordinanza interlocutoria ha rammentato il percorso normativo e giurisprudenziale che ha segnato, rispetto al requisito della specialità della procura alle liti, la portata applicativa dell'art. 83 c.p.c. e la risoluzione dei contrasti interpretativi sulla fattispecie della "congiunzione materiale" tra procura e ricorso per cassazione redatti in modalità analogica; si è soffermata sui principi di diritto enunciati dalla recente decisione di queste Sezioni Unite n. 36057 del 9 dicembre 2022 (ossia, in sintesi: la sussistenza, dopo la riforma dell'art. 83 c.p.c. ad opera della legge n. 141/1997, del requisito della specialità della procura ex art. 365 c.p.c. in ragione della sua collocazione topografica e a prescindere dal contenuto, salvo che non risulti evidente "la non riferibilità al giudizio di cassazione"); si è chiesta se tali principi possano estendersi anche alla fattispecie del ricorso per cassazione in *habitat* telematico, rispetto al quale «non è concepibile ... nessuna "congiunzione materiale" tra ricorso e procura» e, quanto al caso in esame, neppure che una procura "cartacea" possa "precedere" (come trovasi indicato nella procura rilasciata dal Latini) un ricorso nativo digitale.

La Sezione rimettente, dopo aver escluso che il caso all'esame integri la fattispecie, introdotta nel contesto dell'art. 83 c.p.c. dalla legge n. 69 del 2009, della procura redatta su "documento informatico separato sottoscritto con firma digitale", osserva che anche la previsione normativa (introdotta dalla stessa legge del 2009) della procura alle liti "conferita su supporto cartaceo" e di cui è trasmessa, da parte del difensore, "la copia informatica autenticata con firma digitale", non attiene al requisito della specialità della procura e, riferendosi solo alla modalità della trasmissione, neppure, al fine di soddisfare il medesimo scopo in forza della "collocazione



topografica”, prevede una «eventuale “congiunzione mediante strumenti informatici” tra (la copia digitale del)la procura cartacea e l’atto digitale con cui avviene la costituzione mediante strumenti telematici», come avviene, invece, per la fattispecie della procura redatta su documento informatico.

L’assenza, “in natura”, della “congiunzione materiale” tra procura cartacea e ricorso digitale è ancor più netta – sostiene ancora l’ordinanza interlocutoria – nel caso di specie, in cui il ricorso e la copia digitale della procura «risultano depositati agli atti separatamente, e non vi è alcuna “congiunzione mediante strumenti informatici” tra i rispettivi documenti digitali (anche se parrebbe rispettata la previsione dell’art. 18, comma 5, secondo periodo, del DM n. 44 del 2011 sulla notificazione del ricorso ...)».

Inoltre, soggiunge la Sezione rimettente, «in ipotesi di costituzione telematica con ricorso nativo digitale, se la procura difensiva sia redatta su distinto supporto cartaceo e non sia speciale “per contenuto” ovvero intrinsecamente (nel senso che abbia un riferimento specifico al giudizio o al provvedimento impugnato), essa non solo non può ritenersi speciale “per collocazione topografica”, non essendo materialmente congiunta al ricorso, ma il carattere della specialità non può neanche considerarsi quanto meno integrato, in concreto, mediante il suo successivo deposito nel fascicolo processuale (come avviene nel caso di ricorso anch’esso cartaceo), perché in questo caso la procura non viene mai depositata nell’unico suo originale nel fascicolo processuale e, quindi, nulla impedisce che possa essere usata per una serie indefinita di processi per cassazione”. E consentire ciò – chiosa l’ordinanza n. 20176 del 2023 – finirebbe per risolversi in una sostanziale abrogazione “tacita” dell’art. 365 c.p.c. “o, almeno, in una sua radicale elusione”.

Il Collegio rimettente osserva, altresì, che la previsione dell’art. 18, comma 5, secondo periodo, del d.m. n. 44/2011 parrebbe “equiparare la fattispecie della copia digitale della procura



cartacea allegata al messaggio di PEC con cui sono notificati atti giudiziari e quella della procura nativa digitale allegata allo stesso messaggio di PEC e, quindi, indirettamente, a quella della procura apposta in calce all'atto cui si riferisce".

Tuttavia, si sostiene che una tale equiparazione, ai fini del caso di specie, non è prevista dall'art. 83 c.p.c. e la norma regolamentare, oltre a non disciplinare i requisiti di specialità della procura alle liti e "le modalità di produzione e deposito degli atti redatti su supporto cartaceo nel fascicolo telematico del PCT" (dettando solo specifiche tecniche in materia di notificazioni degli atti da parte dei difensori), non può, comunque, neanche "derogare alla norma di rito primaria sul punto espressamente dettata".

L'ordinanza interlocutoria, pur escludendo – sulla base della ricognizione che precede – che la procura difensiva redatta su supporto cartaceo per essere ritenuta una valida procura speciale per il giudizio di cassazione introdotto con ricorso nativo digitale deve esserlo «almeno per contenuto ovvero intrinsecamente, non potendolo essere per "collocazione topografica"», evidenzia "che esiste, nella giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, una tendenza interpretativa volta a valutare con sempre maggiore elasticità il requisito di specialità della procura, anche al fine dichiarato di evitare la definizione delle controversie in base a questioni meramente formali e favorire così la possibilità di pervenire alla loro soluzione sotto il profilo sostanziale".

A tal riguardo, viene posto in rilievo il passaggio motivazionale presente nella citata sentenza di queste Sezioni Unite n. 36057/2022, che – ad avviso del Collegio rimettente – «potrebbe in qualche modo, almeno apparentemente, avvalorare l'idea della possibile estensione dell'indirizzo interpretativo sulla possibilità di soddisfare il requisito di specialità della procura in virtù della "collocazione topografica" della stessa, anche nell'ambito del processo civile telematico».



Tuttavia, parrebbe trattarsi, secondo l'ordinanza interlocutoria, "di un mero *obiter dictum*, in quanto il contrasto interpretativo esaminato e composto dalle Sezioni Unite aveva ad oggetto esclusivamente la questione relativa ai requisiti di specialità della procura redatta su supporto cartaceo allegata al ricorso per cassazione a sua volta redatto su supporto cartaceo".

Verrebbe, in ogni caso, in rilievo – ad avviso della Sezione rimettente - una questione di massima di particolare importanza, volta a stabilire se "debba darsi ulteriore corso alla tendenza interpretativa diretta alla progressiva svalutazione del rigore nella valutazione del requisito di specialità della procura difensiva richiesta ai fini del ricorso per cassazione", ovvero "se tale tendenza interpretativa debba arrestarsi di fronte alla mancanza di una norma primaria di legge che consenta di equiparare la situazione di congiunzione materiale tra atti cartacei ovvero di congiunzione mediante strumenti informatici tra atti digitali a quella della mera allegazione di una copia digitale della procura redatta su distinto supporto cartaceo, al messaggio PEC mediante il quale il ricorso nativo digitale viene notificato alla controparte".

3. - La soluzione alla questione di massima di particolare importanza posta dall'ordinanza interlocutoria n. 20176/2023 si rinviene già nella sentenza di queste Sezioni Unite n. 36507/2022, la cui motivazione dà conto di come il principio di diritto enunciato per il caso di procura in formato analogico congiunta materialmente a ricorso per cassazione anch'esso in formato analogico si debba estendere anche alle ulteriori "diverse possibilità di conferimento della procura" contemplate dal terzo comma dell'art. 83 c.p.c. e, dunque, non solo all'ipotesi di procura 'nativa digitale' – cioè, redatta su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale -, ma anche al caso, che rileva propriamente in questa sede, di procura 'digitalizzata', ossia di procura conferita su supporto cartaceo e che il difensore trasmette in copia informatica autenticata con firma



digitale (ipotesi che, come la citata sentenza mette in risalto, è, "allo stato, ancora numericamente prevalente").

Ed è questa una prospettiva condivisa, con la memoria ex art. 378 c.p.c. e in sede di discussione orale, dallo stesso pubblico ministero, rappresentante la Procura generale della Corte di cassazione, nell'esercizio della sua funzione istituzionale di compartecipe alla costruzione della nomofilachia.

3.1. - La sentenza n. 36507/2022 ha enunciato il principio così massimato: "In tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell'art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti".

Un tale esito ermeneutico rinviene la propria ispirazione in taluni presupposti di evidente connotazione valoriale, che devono orientare l'interprete nella lettura delle norme processuali e che anche questo Collegio intende ribadire con vigore.

Anzitutto, la "centralità del diritto di difesa", che trova piena considerazione di una dimensione complessiva di garanzie (artt. 24 e 111 Cost.), che costituiscono patrimonio comune di tradizioni



giuridiche condivise a livello sovranazionale (art. 47 della Carta di Nizza, art. 19 del Trattato sull'Unione europea, art. 6 CEDU), il cui coordinamento consente una sintesi compiuta, volta a far sì che possa trovare attuazione il principio, fondamentale, che costituisce lo scopo ultimo al quale il processo è di per sé orientato, ossia l'effettività della tutela giurisdizionale, nella sua essenziale tensione verso una decisione di merito.

Di qui, pertanto, anche il principio che impone di evitare eccessi di formalismo e, quindi, restrizioni del diritto della parte all'accesso ad un tribunale che non siano frutto di criteri ragionevoli e proporzionali (art. 6 § 1 CEDU: tra le altre, Corte EDU, 16 giugno 2015, *Mazzoni c. Italia*, Corte EDU 15 settembre 2016, *Trevisanato c. Italia* e Corte EDU, 28 ottobre 2021, *Succi c. Italia*; ma anche: Cass., S.U., 13 dicembre 2016, n. 25513; Cass., S.U. 2 maggio 2017, n. 10648; Cass., S.U., 29 maggio 2017, n. 13453; Cass., S.U., 7 novembre 2017, n. 26338; Cass., S.U., 16 novembre 2017, n. 27199; Cass., S.U., 24 settembre 2018, n. 22438; Cass., Sez. Lav., 4 febbraio 2022, n. 3612; Cass., Sez. III, 4 marzo 2022, n. 7186; Cass., S.U., 18 marzo 2022, n. 8950).

In questo contesto, e proprio al fine di una reale e piena esplicazione del diritto di difesa, la "funzione di grande rilievo sociale" dell'avvocato assume una peculiare importanza nell'esercizio della giurisdizione, la quale, pertanto, non può svolgersi "senza la reciproca e continua collaborazione tra avvocati e magistrati, che si deve fondare sul principio di lealtà; per cui, ove il professionista tradisca questa fiducia, potrà certamente essere chiamato a rispondere, in altra sede, del suo operato infedele; ma non si deve trarre dall'esistenza di possibili abusi, che pure talvolta si verificano, una regola di giudizio che abbia come presupposto una generale e immotivata sfiducia nell'operato della classe forense" (Cass., S.U., n. 36507/2022).



La direttrice di valore così segnata imprime una decisa curvatura al discorso giustificativo che le Sezioni Unite devono calibrare sul caso specifico.

Nella considerazione, preliminare, che la procura alle liti “risponde da un lato all’esigenza di regolazione dei rapporti tra la parte e il difensore e, dall’altro, a quella esterna di garanzia, per le controparti, della riferibilità all’assistito dell’attività svolta dal difensore”, la sentenza n. 36507/2022 individua, dunque, “i fari che orientano l’attività di valutazione dell’idoneità o meno della procura speciale ai fini della proposizione del ricorso per cassazione (come del controricorso e degli atti equiparati): da un lato, (nel)la piena valorizzazione del criterio della collocazione topografica e, dall’altro, (ne)l principio di conservazione degli atti giuridici che, fissato come norma generale in materia di interpretazione dei contratti (art. 1367 cod. civ.), sussiste anche in materia processuale (art. 159 cod. proc. civ.)”.

3.2. – Un siffatto approdo interpretativo, che dà linfa all’enunciato (e sopra ricordato) principio di diritto, viene, dalle Sezioni Unite del dicembre 2022, calato anche nel contesto del processo telematico.

Quanto di immediato interesse è espresso nel § 14 della sentenza n. 36507/2022, che di seguito è bene trascrivere in buona parte.

« ... (I)l testo attualmente vigente dell’art. 83 cod. proc. civ. prevede anche, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2009, due diverse possibilità di conferimento della procura: la procura redatta su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia, nonché la procura conferita su supporto cartaceo, che il difensore trasmette in copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare,



concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica (ipotesi, allo stato, ancora numericamente prevalente). In relazione alla prima modalità di conferimento, la normativa cui fa riferimento l'art. 83 cit. va individuata, ad oggi, nel d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, e nelle specifiche tecniche previste dall'art. 34 del decreto stesso ed emanate con decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. A norma dell'art. 18, comma 5, del d.m. cit., nel testo sostituito dall'art. 1, comma 1, del d.m. 3 aprile 2013, n. 48, la procura alle liti "si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine". Occorre poi considerare che l'art. 13 del d.m. n. 44 del 2011 e l'art. 14, comma 1, delle specifiche tecniche, nel testo attualmente vigente (vale a dire il decreto del 16 aprile 2014, nella versione modificata in parte qua dal decreto del 28 dicembre 2015), stabiliscono che i documenti informatici (atto del processo e documenti allegati) sono trasmessi dagli utenti esterni (tipicamente i difensori), all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario destinatario, all'interno della c.d. "busta telematica". Ne consegue che, secondo la normativa regolamentare sul PCT, la procura speciale (rilasciata su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale ovvero conferita su supporto cartaceo e successivamente digitalizzata mediante estrazione di copia informatica autenticata con firma digitale) sarà considerata apposta in calce se allegata al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l'atto è notificato ovvero se inserita nella "busta telematica" con la quale l'atto è depositato. Nella prospettiva di un prossimo futuro nel quale anche nel processo di cassazione lo



strumento telematico sarà l'unico utilizzabile, quindi, il requisito della "congiunzione materiale" sarà soddisfatto, nella realtà virtuale, con l'inserimento del documento contenente la procura speciale nel messaggio PEC con cui si procede alla notifica dell'atto cui si riferisce ovvero nella busta telematica con la quale si procede al deposito del medesimo atto. Ne deriva l'ulteriore conferma che il requisito della separazione della procura dall'atto cui essa accede sarà la regola generale, il che indirettamente rafforza la validità dell'orientamento tradizionale che queste Sezioni Unite intendono confermare».

3.3. – Queste Sezioni Unite intendono dare continuità a tale indirizzo (già fatto proprio da talune successive pronunce delle sezioni semplici: Cass., Sez. II, 14 settembre 2023, n. 26587) ed assumere le argomentazioni che precedono a fondamento della *ratio decidendi* della presente pronuncia, così da enunciare – in sintonia anche con le sollecitazioni del pubblico ministero – il seguente principio di diritto:

«in caso di ricorso nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l'allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella "busta telematica" con la quale l'atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, ex art. 83, terzo comma, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione».

3.4. – Giova precisare che un tale esito non trova ostacolo nelle considerazioni, pur ampiamente argomentate, svolte dall'ordinanza di rimessione.



3.4.1. – Una lettura coerenziatrice dell’art. 83, terzo comma,

c.p.c. impone di considerare omogenea la disciplina, di fonte legale, delle tre ipotesi di procura speciale alle liti ivi contemplate - su foglio/documento informatico/copia informatica autenticata -, ossia, in tutti i casi, rilasciate su supporto (analogico o digitale) separato dall’atto cui la procura stessa afferisce.

Ciò tanto più rispetto alle procure in modalità digitale e digitalizzata, in cui neppure si configura una ‘congiunzione materiale’, essendo questa, per entrambe le ipotesi, soltanto ‘virtuale’.

La congiunzione all’atto (ricorso) della procura digitale “mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia”, che consente di “considera(rla) apposta in calce” – come si esprime il terzo comma dell’art. 83 c.p.c., dando evidenza ad una presunzione legale assoluta, funzionale allo scopo di consentire all’avvocato di esercitare il potere certificatorio rispetto ad una procura alle liti configurabile come speciale - non differisce dalla congiunzione al ricorso della procura digitalizzata (da supporto cartaceo) che si realizza con la costituzione in giudizio del difensore “attraverso strumenti telematici” e la trasmissione della procura stessa “nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione di documenti informatici e trasmessi in via telematica”.

Quella congiunzione, virtuale, si attua in forza della stessa normativa regolamentare e, quindi, tecnica (il già citato d.m. n. 44/2011, agli artt. 13 e 18, e le specifiche tecniche del 16 aprile 2014 e successive modificazioni) che è richiamata dalla norma primaria di legge per entrambe le ipotesi di procura inerente al processo civile telematico (anche) di cassazione.

Una differenziazione di disciplina non troverebbe, quindi, alcuna ragione giustificatrice e, del resto, la stessa lettera della legge non la declina, dovendo – come detto – essere letta l’ultima parte



del terzo comma dell'art. 83 c.p.c. in termini di regolamentazione omogenea, dettata da fonte normativa primaria, rispetto a tutte le fattispecie ivi considerate.

Del resto, la diversa lettura di detta norma che propone l'ordinanza interlocutoria – secondo la quale la procura "digitalizzata" da supporto cartaceo per essere ritenuta valida procura speciale per il giudizio di cassazione introdotto con ricorso nativo digitale deve esserlo «almeno per contenuto ovvero intrinsecamente, non potendolo essere per "collocazione topografica"» - condurrebbe a ritenere che, soltanto in questa fattispecie, il legislatore avrebbe attribuito all'avvocato il potere di certificare una procura alle liti che non è "apposta in calce" (dunque, priva del necessario requisito dell'incorporazione nell'atto processuale cui afferisce: Cass., S.U., 19 novembre 2021, n. 35466), fondando detto potere unicamente sul contenuto intrinseco della procura stessa.

Dunque, si propone una declinazione dell'art. 83, terzo comma, c.p.c. che, però, ne sovverte la trama complessiva, essendo questa nel senso – già più volte evidenziato (alla luce del diritto vivente) – che al difensore spetta il potere di certificare l'autografia della sottoscrizione della procura speciale solo nel caso in cui questa, per l'appunto, sia apposta a margine o in calce di determinati atti processuali, dovendo altrimenti la parte stessa far necessariamente ricorso, come disposto dal secondo comma dello stesso art. 83, ad atto pubblico o scrittura privata autenticata e, quindi, ad attività notarile.

4. - Le ragioni esposte, siccome necessariamente riferite alla normativa applicabile *ratione temporis*, anteriore alle modifiche apportate al d.m. n. 44 del 2011 dal d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, entrato in vigore il 14 gennaio 2024, non vengono meno per effetto della disposta abrogazione, a decorrere da tale data, dell'art. 18 del predetto d.m. n. 44, sia perché, con *errata corrige* pubblicato in G.U. del 15 gennaio 2024, l'abrogazione è stata limitata ai primi tre



comma dell'art. 18 (rimanendo, quindi, ferma la disciplina dettata, segnatamente, dal comma 5), sia perché la norma primaria – ossia, l'art. 83 c.p.c. – dispone espressamente, con specifico riferimento all'ipotesi qui in contestazione della procura conferita su supporto cartaceo che "il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica".

Ne consegue che l'interpretazione qui adottata, che allinea la disciplina delle tre ipotesi di procura speciale alle liti ivi contemplate - su foglio/documento informatico/copia informatica autenticata -, ossia, in tutti i casi, rilasciate su supporto (analogico o digitale) separato dall'atto cui la procura stessa afferisce, mantiene la propria coerenza per essere incentrata - nella definitiva affermazione del processo telematico come forma ordinaria del rito - sul momento essenziale del deposito telematico dell'atto, da eseguire nel rispetto della già individuata normativa, anche regolamentare.

Disciplina che, sul punto, non risulta mutata nel profilo essenziale rappresentato dalla trasmissione prevista dall'art. 13 del d.m. n. 44, secondo le specifiche tecniche stabilite dall'art. 34, che prevedono l'inserimento dell'atto e degli allegati nella cosiddetta "busta telematica" (art. 14 delle specifiche tecniche attualmente in vigore), che rappresenta lo "strumento informatico" che realizza la congiunzione "virtuale" all'atto cui la procura si riferisce.

5. – La procura alle liti (il cui contenuto è il seguente: "Delego l'Avv. Gianluca Fontanella a rappresentarmi e difendermi nel giudizio di Cassazione di cui al ricorso che precede con ogni facoltà di legge e di pratica. Eleggo domicilio presso il suo studio in Roma alla Via della Pineta Sacchetti, 201") rilasciata dal Latini su supporto cartaceo con sottoscrizione autografa autenticata dal difensore e, quindi, depositata in modalità telematica (oltre che in tale modalità



notificata) unitamente al ricorso per cassazione è, dunque, una valida procura speciale apposta in calce al ricorso stesso, ai sensi dell'art. 83, terzo comma, c.p.c.

Il ricorso può, dunque, essere esaminato nel suo contenuto e a tal fine va rimesso alla Terza Sezione civile di questa Corte.

P.Q.M.

dichiara ammissibile il ricorso e ne rimette l'esame alla Terza Sezione civile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili della Corte Suprema di cassazione, in data 16 gennaio 2024.

Il Consigliere estensore

Enzo Vincenti

Il Presidente

Pasquale D'Ascola





Numero registro generale 23784/2021

Numero sezionale 3/2024

Numero di raccolta generale 2075/2024

Data pubblicazione 19/01/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto:

OPPOSIZIONE	
ESECUZIONE	-
PROCURA	ALLE
LITI	

Ud.16/01/2024 PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

-ricorrente-

contro

-intimato-



FATTI DI CAUSA

1. – Con ricorso affidato a quattro motivi, la Riscossione Sicilia S.p.A. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Agrigento, resa pubblica in data 2 luglio 2021, che accoglieva l'opposizione proposta da Francesco Bono alla cartella di pagamento notificatagli da essa Agente della Riscossione per la Provincia di Agrigento per un importo di euro 12.533,62, dichiarando detta cartella "priva di efficacia giuridica".

La ricorrente, limitatamente alle contestazioni qualificate come opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., ha denunciato, anzitutto, la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia del Tribunale sull'eccezione di inammissibilità dell'opposizione ex art. 617, primo comma, c.p.c., in quanto tardiva; in via subordinata al primo motivo, ha poi lamentato: a) l'omesso esame, ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., del fatto decisivo costituito dalla proposizione di detta l'eccezione; b) la violazione dell'art. 617, comma primo, c.p.c., per aver la sentenza impugnata dichiarato illegittima la cartella esattoriale in quanto priva di motivazione, pur essendo l'opposizione proposta dal Bono tardiva; c) la violazione degli artt. 3 della legge n. 241/1990 e 13, comma terzo, del d.P.R. n. 602/1973, per aver il giudice dell'opposizione agli atti esecutivi erroneamente ritenuto la cartella di pagamento priva di motivazione.

2. – L'intimato Francesco Bono non ha svolto attività difensiva in questa sede.



3. - A seguito dello scioglimento e dell'estinzione di Riscossione Sicilia S.p.A., si è costituita, depositando memoria e documenti, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, che, in forza dell'art. 76, comma 4, del d.l. n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, nella legge n. 106 del 2021, è subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, dell'originaria ricorrente.

L'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha, quindi, depositato memoria ex art. 380-*bis*.1 c.p.c.

4. - Con ordinanza interlocutoria n. 19039 del 5 luglio 2023, la Terza Sezione - preliminarmente rilevando d'ufficio che "la procura conferita da Riscossione Sicilia all'avv. Salvatore Cucchiara risulta rilasciata in Palermo in data 28/7/2021, mentre il ricorso introduttivo, secondo le indicazioni in esso contenute, risulta redatto in Agrigento in data 29/9/2021" - ha trasmesso gli atti al Primo Presidente, il quale ha assegnato la causa a queste Sezioni Unite in ragione della questione di massima di particolare importanza e, comunque, oggetto di contrasto giurisprudenziale relativa alla validità della procura speciale conferita dalla ricorrente.

5. - In prossimità dell'udienza pubblica il pubblico ministero ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., con la quale chiede che sia dichiarata l'ammissibilità del ricorso, per essere valida la procura alle liti, e che venga rimessa la decisione sullo stesso alla sezione semplice.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - Queste Sezioni Unite, su sollecitazione della Terza Sezione, sono investite della decisione sulla questione che attiene al conferimento della procura speciale per proporre il ricorso per cassazione e, segnatamente, se questa possa essere rilasciata anche in data anteriore alla redazione del ricorso e in luogo diverso da quello indicato nell'atto stesso.



2. - La Sezione rimettente, nel dare conto dell'orientamento (ascritto a Cass., Sez. III, 6 aprile 2022, n. 11240; Cass., Sez. III, 7 aprile 2022, n. 11244; Cass., Sez. III, 21 aprile 2022, n. 12707; Cass., Sez. III, 4 novembre 2022, n. 32569; Cass., Sez. III, 4 aprile 2023, n. 9271) che ritiene invalida la procura alle liti conferita per il ricorso per cassazione in cui l'autografia della sottoscrizione della parte non sia autenticata dal difensore contestualmente alla redazione dell'atto di impugnazione, pone in rilievo che esso si fonda sul fatto che l'art. 83, comma terzo, c.p.c. autorizza il legale – cui l'ordinamento non riconosce, come al notaio, un potere certificativo generale - a certificare l'autografia del soggetto che sottoscrive la procura speciale alle liti alle sole condizioni ai soli limiti indicati dalla stessa norma.

Sicché, la procura speciale «non può essere un atto a sé stante, ma – ai fini dell'autentica – dev'essere necessariamente "apposta in calce o a margine" di uno degli atti elencati» dal citato comma terzo dell'art. 83, ossia in intimo e necessario collegamento con uno di essi.

Si opporrebbe, poi, ad una autenticazione della sottoscrizione della procura speciale "a distanza (spaziale, oltre che temporale)" la previsione, dettata dall'art. 2703, comma secondo, primo periodo, c.c., per cui, in generale, l'autenticazione della sottoscrizione deve avvenire in presenza del pubblico ufficiale a ciò abilitato.

L'ordinanza interlocutoria dà, poi, conto che ulteriore argomento a sostegno dell'indirizzo incline a ravvisare, nella specie, l'invalidità della procura speciale alle liti per il giudizio di legittimità si rinviene nella normativa emanata in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, avendo il legislatore, in tale specifico contesto, espressamente derogato alla regola della contestualità temporale e spaziale della autenticazione della sottoscrizione della procura speciale alle liti, posta dall'art. 83, terzo comma, c.p.c.



Si è, infatti, consentito all'avvocato – ma soltanto nella **vigenza** dell'art. 83, comma 20-ter, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, inserito dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 127, disposizione, poi, abrogata dall'art. 66-bis, comma 12, del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2021, n. 108 - di certificare l'autografia della sottoscrizione "apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica".

E con la stessa norma emergenziale si è ulteriormente precisato in modo significativo (con previsione che altrimenti sarebbe stata "in parte superflua" ove l'art. 83 c.p.c. avesse già riconosciuto all'avvocato "il potere di raccogliere la sottoscrizione del mandato separatamente dall'atto al quale si riferisce") che la "procura si considera apposta in calce, ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all'atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia".

La Sezione rimettente rammenta, poi, che l'orientamento contrario – seguito da Cass., Sez. III, 15 dicembre 2022, n. 36827 – assume che "il requisito della specialità della procura, di cui all'art. 83, comma 3, c.p.c., non postula la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto cui accede, dal momento che, anche nel caso in cui la procura sia stata redatta, sottoscritta e autenticata in data anteriore a quella del ricorso, è possibile desumerne la specialità, da un lato, dalla sua congiunzione (materiale o telematica) al ricorso e, dall'altro, dalla sua susseguente notifica insieme a quest'ultimo".

A tal riguardo, si ritiene che il requisito della "contestualità", spaziale e/o cronologica, del conferimento della procura speciale e dell'autenticazione della relativa sottoscrizione non sia contemplato



dal citato art. 83, "la cui *ratio* risiede nella **certezza e nella** conoscibilità del potere rappresentativo del difensore che **sostituisce** in giudizio la parte", per cui è valida la procura speciale «che – purché rilasciata in data successiva alla decisione da impugnare e anteriore alla notificazione del ricorso – dia "certezza che la procura sia conferita per impugnare una certa sentenza e che il mezzo di impugnazione per il quale essa è conferita sia per l'appunto il ricorso per cassazione"».

L'ordinanza interlocutoria ritiene, infine, che il riscontrato contrasto "non trova composizione nelle statuizioni" della sentenza di queste Sezioni Unite n. 36057 del 9 dicembre 2022, «perché prescinde dall'oggetto di quelle e cioè dalla mera "collocazione topografica" della procura speciale, investendo, invece, altri aspetti dell'art. 83 cod. proc. civ. e, più in generale, le disposizioni che disciplinano il potere di autenticazione delle sottoscrizioni e il suo concreto esercizio».

3. – Il contrasto di giurisprudenza va risolto nel senso di dare continuità all'orientamento che la stessa ordinanza interlocutoria n. 19039/2023 richiama come contrario ai precedenti (Cass., Sez. III, 6 aprile 2022, n. 11240; Cass., Sez. III, 7 aprile 2022, n. 11244; Cass., Sez. III, 21 aprile 2022, n. 12707; Cass., Sez. III, 4 novembre 2022, n. 32569; Cass., Sez. III, 4 aprile 2023, n. 9271) che intendono il requisito della contestualità tra certificazione della procura alle liti e redazione del ricorso per cassazione imposto ai fini della validità della procura stessa ex art. 83, terzo comma, c.p.c. e, quindi, dell'ammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 365 c.p.c.

La stessa ordinanza interlocutoria individua in Cass. n. 36827/2022 l'espressione dell'indirizzo incline a reputare valida la procura alle liti rilasciata ai fini della proposizione del ricorso per cassazione pur non contestualmente alla sua redazione.



Si tratta, invero, di orientamento ben radicato nella giurisprudenza, anche risalente, di questa Corte – come danno atto, con le rispettive memorie ex art. 378 c.p.c., sia la parte ricorrente, che il pubblico ministero, rappresentante la Procura generale della Corte di cassazione, nell’esercizio della sua funzione istituzionale di compartecipe alla costruzione della nomofilachia - e che, come tale, ha già trovato conferma in ulteriori e più recenti pronunce di varie Sezioni semplici, pure successive alla stessa ordinanza di rimessione n. 19039 del 5 luglio 2023 (tra queste: Cass., Sez. III, 2 febbraio 2023, n. 3267; Cass., Sez. Lav., 28 settembre 2023, n. 27525; Cass., Sez. Lav., 17 ottobre 2023, n. 28823; Cass., Sez. III, 6 novembre 2023, n. 30817; Cass., Sez. Lav., 21 novembre 2023, n. 32248; Cass., Sez. Lav., 22 novembre 2023, n. 32453; Cass., Sez. I, 22 novembre 2023, n. 32466; Cass., Sez. II, 23 novembre 2023, n. 32574; Cass., Sez. III, 4 dicembre 2023, n. 33708).

4. – Giova, quindi, muovere da talune più generali affermazioni di principio che, in tema di procura alle liti per ricorrere in cassazione, queste Sezioni Unite hanno, di recente, avuto modo di ribadire con nettezza nello svolgimento del proprio compito di giudice della nomofilachia, ispirandosi senza riserve a quel patrimonio valoriale che si rinviene nei principi della nostra Costituzione (artt. 24 e 111 Cost.). Questi ultimi, in una comunanza di tradizioni giuridiche condivise a livello sovranazionale (art. 47 della Carta di Nizza, art. 19 del Trattato sull’Unione europea, art. 6 CEDU), assicurano al diritto di difesa una “centralità” fondamentale, volta a far sì che possa trovare reale attuazione lo scopo ultimo al quale il processo è di per sé orientato, ossia l’effettività della tutela giurisdizionale, nella sua essenziale tensione verso una decisione di merito.

Di qui, pertanto, come ribadito più volte, la declinazione anche del principio che impone di evitare eccessi di formalismo e, quindi, restrizioni del diritto della parte all’accesso ad un tribunale che non siano frutto di criteri ragionevoli e proporzionali (art. 6 § 1 CEDU:



tra le altre, Corte EDU, 16 giugno 2015, *Mazzoni c. Italia*, Corte EDU 15 settembre 2016, *Trevisanato c. Italia* e Corte EDU, 28 ottobre 2021, *Succi c. Italia*; ma anche: Cass., S.U., 13 dicembre 2016, n. 25513; Cass., S.U., 29 maggio 2017, n. 13453; Cass., S.U., 7 novembre 2017, n. 26338; Cass., S.U., 16 novembre 2017, n. 27199; Cass., S.U., 24 settembre 2018, n. 22438; Cass., Sez. Lav., 4 febbraio 2022, n. 3612; Cass., Sez. III, 4 marzo 2022, n. 7186; Cass., S.U., 18 marzo 2022, n. 8950).

In questo contesto, e proprio al fine di una reale e piena esplicazione del diritto di difesa, la “funzione di grande rilievo sociale” dell’avvocato assume una peculiare importanza nell’esercizio della giurisdizione, la quale – come precisato da queste Sezioni Unite con la sentenza n. 36507 del 9 dicembre 2022 – non può, pertanto, svolgersi “senza la reciproca e continua collaborazione tra avvocati e magistrati, che si deve fondare sul principio di lealtà; per cui, ove il professionista tradisca questa fiducia, potrà certamente essere chiamato a rispondere, in altra sede, del suo operato infedele; ma non si deve trarre dall’esistenza di possibili abusi, che pure talvolta si verificano, una regola di giudizio che abbia come presupposto una generale e immotivata sfiducia nell’operato della classe forense”.

4.1. – Con la citata sentenza n. 36507/2022 è stato enunciato il principio così massimato: “In tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell’art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall’art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di



cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti”.

Principio, questo, che, come già posto in rilievo dalla stessa anzidetta pronuncia n. 36507/2022 (cfr. § 14), si estende alle ulteriori fattispecie, contemplate dal terzo comma dell'art. 83 c.p.c., di procura nativa digitale e di copia informatica di procura rilasciata su supporto cartaceo (e il medesimo principio, così esteso, questo Collegio ha inteso ribadire con decisione, resa su altro ricorso, deliberata nella stessa odierna camera di consiglio).

4.2. – Si rivela, dunque, essenziale, affinché l'avvocato possa spendere il potere di certificazione dell'autografia della sottoscrizione della parte che la legge gli attribuisce, la “collocazione topografica” della procura rispetto all'atto cui la stessa accede. E tanto si rinviene dalla stessa lettera della legge (art. 83 c.p.c.), la quale, per altro verso, non fa menzione della data (né tantomeno del luogo) di conferimento quale requisito di forma-contenuto della procura alle liti.

In siffatti termini si è già espressa questa Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 15177 del 1° giugno 2021 (segnatamente, §§ 35 e 36), che – nel pronunciarsi sulla disciplina speciale recata dall'art. 35-*bis*, comma 13, del d.lgs. n. 25/2008 in materia di protezione internazionale quanto alla procura alle liti per accedere al giudizio di legittimità – ha rammentato, anzitutto, che la data del rilascio della procura, “alla stregua della disciplina generale, non costituisce un elemento di forma-contenuto dell'atto di procura, né una condizione di efficacia della certificazione del difensore” e ciò



diversamente da quanto previsto dall'anzidetta disciplina speciale, dove – richiedendosi al difensore di certificare la data di rilascio in suo favore della procura medesima – essa “assurge a requisito condizionante l'ammissibilità stessa del ricorso per cassazione”.

Ma – come precisato ancora dalla sentenza n. 15177/2021 – un tale “potere certificatorio, conferito *ex lege* al difensore, non può dunque ritenersi mera declinazione del sistema di cui all'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3 e art. 125, comma 3 c.p.c., essendosi demandato al difensore un atto ben distinto ed ulteriore di fidefacienza circa il conferimento della procura posteriore alla comunicazione del decreto impugnato, che si aggiunge all'autonomo potere asseverativo demandato al difensore quanto all'autenticità della firma”.

Dunque, il potere-dovere che la disciplina generale dell'art. 83, terzo comma, c.p.c. attribuisce al difensore investe (e si esaurisce nel) la certificazione della sottoscrizione autografa della procura da parte dal suo assistito, in ciò risolvendosi “l'oggetto e il perimetro del potere certificatorio che al difensore è dato di esercitare”; potere certificatorio che, pertanto, “non sussiste ... su un oggetto diverso e ulteriore” (così Cass., S.U., 19 novembre 2021, n. 35466).

E' quindi evidente la saldatura di queste enunciazioni di principio con quelle già presenti nella giurisprudenza di questa Corte – riprese dalle pronunce più recenti innanzi ricordate – secondo le quali, ai fini del valido conferimento della procura alle liti (anche) per il giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 365 c.p.c. (richiamato per il controricorso dall'art. 370 c.p.c.), non è necessario che esso sia contestuale o successivo alla redazione dell'atto, non essendo richiesta, a pena di nullità, la dimostrazione della volontà della parte di fare proprio il contenuto del medesimo atto nel momento stesso della sua formazione ovvero *ex post*.

Il conferimento della procura a margine o in calce (anche nelle distinte modalità – della procura nativa digitale e della copia



informatica di procura rilasciata su supporto cartaceo - **contemplate**
dal terzo comma dell'art. 83 c.p.c.), provando l'esistenza del rapporto fiduciario tra la parte ed il patrono da essa scelto, soddisfa compiutamente il dettato dello stesso art. 83 c.p.c., la cui *ratio* risiede nella certezza e nella conoscibilità all'esterno del potere rappresentativo del difensore, che sostituisce in giudizio la parte, e non già nella corrispondenza dell'attività svolta dal difensore all'effettivo volere del rappresentato, che attiene esclusivamente al rapporto interno tra difensore e cliente.

Di qui, l'irrilevanza della circostanza che la procura sia stata conferita in data anteriore a quella della redazione del ricorso (tra le molte: Cass., Sez. Lav., 16 maggio 1997, n. 4389; Cass., Sez. III, 23 aprile 1999, n. 4038; Cass., Sez. I, 25 marzo 2003, n. 4368; Cass., Sez. Lav., 13 settembre 2006, n. 19560; Cass., Sez. II, 17 marzo 2017, n. 7014; Cass., Sez. Trib., 26 febbraio 2019, n. 5577; Cass., Sez. II, 27 maggio 2019, n. 14437; Cass., Sez. III, 17 gennaio 2022, n. 1165).

4.3. - Ciò che, dunque, rileva essenzialmente ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione è che il conferimento della procura alle liti avvenga all'interno della finestra temporale segnata dal momento (iniziale) di pubblicazione del provvedimento da impugnare e da quello (finale) della notificazione del ricorso: dunque, rispettivamente, né prima, né dopo (per tutte: Cass., S.U., n. 35466/2021, citata).

In questa finestra temporale la procura rilasciata su foglio separato ed afferente a ricorso redatto in modalità analogica (come nel caso di specie) "si considera apposta in calce" al ricorso stesso in forza di presunzione legale assoluta, giacché l'art. 83, terzo comma, c.p.c. così stabilisce qualora vi sia la "congiunzione materiale" tra la prima e il secondo, ossia in ragione di una operazione materiale di incorporazione (la "collocazione topografica") tra due atti che nascono tra loro separati sia



temporalmente, che spazialmente e la cui relazione fisica, instaurata dall'avvocato, è requisito necessario, ma anche sufficiente per soddisfare la prescrizione che il difensore stesso sia "munito di procura speciale", come richiesto, a pena di inammissibilità, dall'art. 365 c.p.c.

A maggior ragione tanto vale in ambito di processo civile telematico (PCT), nelle ipotesi - anch'esse contemplate dal terzo comma dell'art. 83 c.p.c., a seguito della novella recata dalla legge n. 69 del 2009 - di procura nativa digitale o di copia informatica di procura rilasciata su supporto cartaceo che afferiscano a ricorso nativo digitale, ossia di documenti informatici che possono essere congiunti (ossia, associati), virtualmente (con l'inserimento nel messaggio PEC ovvero nella busta telematica), soltanto in un momento successivo alla loro formazione.

4.4. - Né possono condurre a diverso avviso gli argomenti, tra loro coordinati, della rilevanza applicativa dell'art. 2703 c.c. e della normativa emergenziale da Covid-19 spesi dalle pronunce che sostengono la necessaria contestualità tra certificazione della sottoscrizione della procura e redazione del ricorso.

4.4.1. - Nella giurisprudenza di questa Corte la certificazione da parte dell'avvocato della sottoscrizione del conferente la procura alle liti è intesa non come autenticazione in senso proprio, quale quella effettuata secondo le previsioni dell'art. 2703 c.c. dal notaio o da un altro pubblico ufficiale all'uopo autorizzato, ma come "autenticazione minore" (o "vera di firma").

In questo senso, già in tempi risalenti (Cass., Sez. II, 19 gennaio 1985, 144) si era affermato che, al fine della prova dell'autenticità della procura rilasciata in calce o a margine di uno degli atti indicati nel terzo comma dell'art. 83 c.p.c., è sufficiente che il difensore certifichi l'autografia della sottoscrizione della parte, non essendo necessaria l'attestazione dello stesso che la sottoscrizione sia avvenuta in sua presenza, come è invece richiesto dall'art. 2703



c.c. per l'autentica della scrittura privata da parte del pubblico ufficiale.

Successivamente, si è precisato che quella certificazione - intesa, come detto, quale "autentica minore" - ha soltanto una funzione di attestare l'appartenenza della sottoscrizione a una determinata persona, senza che il difensore assuma su di sé, all'atto della autenticazione della firma, l'obbligo di identificazione del soggetto che rilascia il negozio unilaterale di procura (tra le altre: Cass., S.U., 21 febbraio 1994, n. 1667; Cass., S.U., 17 maggio 1995, n. 5398; Cass., S.U., 28 novembre 2005, n. 25032; Cass., S.U., 4 maggio 2006, n. 10219; Cass., Sez. II, 27 giugno 2011, n. 14190; Cass., S.U., 7 novembre 2013, n. 25036; Cass., Sez. III, 15 aprile 2019, n. 10451; Cass., Sez. II, 8 aprile 2021, n. 9362; Cass., S.U., n. 15177/2021, citata).

In ogni caso, come anche rilevato in dottrina, il riferimento alla disciplina di cui all'art. 2703 c.c. imporrebbe, semmai, una contestualità spaziale e temporale tra sottoscrizione della procura e certificazione dell'avvocato (ciò che trova una qualche rispondenza nella previsione di legge speciale, sopra richiamata, di cui all'art. 35-*bis*, comma 13, del d.lgs. n. 25/2008, la quale - come evidenziato da Cass., S.U., n. 15177/2021 - individua, nella certificazione della data di rilascio della procura, "un autonomo presupposto di ammissibilità del ricorso, introdotto specificamente dal legislatore, che attribuisce al difensore due distinti poteri e che, ordinariamente, richiederà la presenza fisica del ricorrente all'atto del rilascio della procura speciale") e non già tra la procura e la redazione del ricorso cui la stessa si viene a collocare topograficamente.

4.4.2. - Né, del resto, giova per un diverso avviso il richiamo alla previsione recata dalla disposizione emergenziale di cui all'art. 83, comma 20-*ter* (ultimo periodo), del d.l. 17 marzo 2020, n. 17, introdotto in sede di conversione dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la quale (nello stabilire che: "La procura si considera apposta in



calce, ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all'atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia”) esplicita ciò che era già desumibile dalla norma generale dell’art. 83 c.p.c.

E lo fa in quanto si riferisce a fattispecie peculiare – rispetto alla quale intende ribadire la valenza di quella presunzione assoluta di “collocazione topografica” che accomuna le altre ipotesi e, segnatamente, ancor più (in quanto pertinenti al mondo virtuale) quelle della procura digitale e di quella digitalizzata -, ossia al caso di una procura alle liti formata su documento analogico dalla stessa parte, che la sottoscrive e la invia telematicamente “anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità” al difensore, il quale certifica l’autografia con la sola firma digitale sulla copia informatica della procura, così da esercitare una sorta di potere implicito di autenticazione rispetto all’originale cartaceo.

Si tratta, quindi, di modalità del tutto differente dal rilascio della procura (digitale o digitalizzata) in originale da parte del cliente, per cui la specialità della normativa emergenziale non attiene tanto alla non contestualità, ma alla eccezionale facoltà riconosciuta al cliente di inviare una copia informatica della procura cartacea con un meccanismo preordinato ad attestarne la conformità all’originale.

Ed è evidente che cessata l’emergenza da Covid-19, che imponeva un rigido distanziamento sociale, è anche venuta meno l’esigenza (fatta palese con l’abrogazione dell’anzidetto art. 83, comma 20-ter, ad opera dell’art. 66-bis, comma 12, del d.l. n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, nella legge n. 108 del 2021) di derogare al principio generale del rilascio della procura in originale, in formato digitale, ovvero digitalizzato, ma a cura del difensore, che certifica l’autografia a mano e poi estrae la copia informatica autenticata con firma digitale.

5. – In conclusione, va ribadito il seguente principio di diritto:



“In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 83, comma terzo, e 365 c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso”.

6. – Nella specie, la procura alle liti è stata conferita da Riscossione Sicilia S.p.A. all'avvocato Cucchiara, per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento pubblicata il 2 luglio 2021, in data 29 luglio 2021 e in pari data il ricorso è stato notificato a Francesco Bono.

Si tratta, dunque, di una valida procura speciale e il ricorso può, quindi, essere esaminato nel suo contenuto, dovendo a tal fine essere rimesso alla Terza Sezione civile di questa Corte.

P.Q.M.

dichiara ammissibile il ricorso e ne rimette l'esame alla Terza Sezione civile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili della Corte Suprema di cassazione, in data 16 gennaio 2024.

Il Consigliere estensore

Enzo Vincenti

Il Presidente

Pasquale D'Ascola

